

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FRATELLO SOLE MONTE  
MESMA"**

**TITOLO PRIMO  
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 1 – Denominazione**

È costituita, ai sensi del codice civile, su iniziativa promotrice della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (la Provincia),

l'Associazione *Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Fratello Sole Monte Mesma*",  
in breve, anche solo "*CERS Fratello Sole Monte Mesma*", di seguito detta "Associazione".

Tale iniziativa promotrice si configura tra quelle che la Provincia, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a perseguire per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proponendo, con azioni concrete, il contrasto e la prevenzione della povertà nella sua dimensione spirituale, materiale e culturale, il disagio sociale e della emarginazione in ogni sua forma, nonché l'educazione della popolazione dei territori in cui opera alla cultura della solidarietà, della fraternità e dell'impegno sociale, anche verso l'ambiente, ispirandosi ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità e partecipazione nonché a quelli di efficacia, di efficienza, di trasparenza e di correttezza della loro gestione; la Provincia inoltre, agisce nel rispetto dei principi evangelici, della dottrina sociale della Chiesa cattolica e del carisma francescano, restando comunque aperta al positivo contributo di qualunque credo religioso e senza operare discriminazioni tra i beneficiari in base alla loro professione religiosa.

Nell'ambito di questi impegni la Provincia S. Antonio dei Frati Minori ritiene quindi opportuno perseguire anche gli obiettivi di sostenibilità nei confronti dell'ambiente nonché del territorio e delle comunità in cui opera, attraverso il sostegno a soluzioni innovative nel campo energetico ed ambientale quali le iniziative ascrivibili alle Comunità Energetiche rinnovabili.

**Art. 2- Sede**

L'Associazione ha sede in Ameno (NO) presso il Convento San Francesco dei Frati Minori Via Monte Mesma, n. 17.

**Art. 3 - Oggetto sociale**

L'Associazione non riconosciuta, costituita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, di recepimento della Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile), e il d.lgs. n. 210/2021, di recepimento della Direttiva 2019/944/UE (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica), opera quale comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e relativa normativa di attuazione di cui alla delibera ARERA 318/2020, al DM 16 settembre 2020, come successivamente integrate e modificate dal Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER) e dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD) allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA.

L'oggetto sociale prevalente dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

È stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, incaricato secondo i criteri e modalità stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B dell'Allegato 1 al Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

In tale ambito l'Associazione si propone di operare in campo sociale, ambientale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali, religiosi e industriali;
- la transizione energetica;
- l'incentivazione all'uso dei veicoli elettrici per contrastare l'inquinamento globale,

così realizzando e svolgendo attività di interesse generale finalizzate a:

- a. produrre ed utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare e/o cedere l'energia prodotta, mediante accordi di compravendita di energia elettrica o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- b. scambiare, all'interno della stessa comunità e/o in favore dei propri associati, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;
- c. partecipare alla generazione, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché di beni e servizi nel settore energetico, o di servizi di ricarica per veicoli elettrici;
- d. valorizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021 e successive modifiche introdotte dalle regole tecniche del GSE;
- e. scambiare, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale Comunità anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della Comunità;
- f. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;
- g. accedere ai regimi di incentivazione previsti dalla normativa di riferimento per l'energia elettrica prodotta o condivisa tra i propri membri;
- h. realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o formalizzare accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energie elettrica rinnovabile al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- i. promuovere interventi integrati di domotica, building automation, interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di manutenzione degli impianti, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- j. realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici,

nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

- k. promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico;
- l. ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- m. formare e informare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- n. educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- o. promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- p. organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;
- q. promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri attinenti alle finalità dell'Associazione;
- r. promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio;
- s. promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati;
- t. ricevere dagli associati o da soggetti terzi diversi dagli associati donazioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'associazione;
- u. promuovere l'attività dell'associazione, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e risultati;
- v. promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- w. svolgere ogni altra attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, instaurare partnership e/o rapporti di consulenza con enti pubblici o privati per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.
- x. Promuovere e favorire lo sviluppo e la creazione, all'interno dell'Associazione, di altre configurazioni che dovranno sottendere, come previsto dalle Regole Operative del GSE, ciascuna ad una medesima cabina di trasformazione primaria.

In particolare, le iniziative che si propone e persegue in favore dei propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti rinnovabili (FER), per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla comunità.

L'Associazione, inoltre, accoglie eventuali produttori terzi esterni che possiedono impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di mettere a disposizione della comunità energetica la loro produzione. Sia il membro che il produttore terzo esterno alla configurazione potranno partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa dell'ordinamento giuridico italiano.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

#### **Art. 4 – Durata ed Esercizio Sociale**

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

#### **Art. 5 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

### **TITOLO SECONDO PATRIMONIO E RISORSE**

#### **Art. 6 - Patrimonio e entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali;
- dalle quote di contribuzione corrisposte dai soci relative alla energia elettrica condivisa così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Art. 7 - Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale**

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

### **TITOLO TERZO SOCI, VOLONTARI E COLLABORAZIONI**

#### **Art. 8-Soci**

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore a 3 o a diverso numero minimo stabilito dalla legge.

I membri dell'Associazione devono essere clienti finali, inclusi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e/o produttori titolari di punti di connessione (prelievo/immissione) sottesi alla medesima cabina elettrica ubicata nel perimetro specificato dalla normativa di settore.

In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della normativa di settore, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

I membri possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, tutte le amministrazioni locali (inserite nell'elenco divulgato dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) che sono ubicate negli stessi comuni in cui si trovano gli impianti.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e avrà diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo specificando che tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica.

La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere opinioni in merito all'andamento della vita della Comunità. Il C.D. potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al Consiglio Direttivo a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione terrà un registro degli Associati.

## **Art. 9 - Diritti e doveri dei soci**

Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali come fissati, ove previsti, dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto. Qualora sottendano alla medesima cabina primaria la partecipazione dei membri alla Comunità Energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.
- dare mandato al Referente per la richiesta al GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa sulla base di quanto indicato nelle Regole Operative del GSE del 23-02-2024 e s.m.i,
- a rilasciare, per il tramite dell'Associazione, una liberatoria al GSE per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- perdita di titolarità del punto di connessione a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto.
- libero recesso;
- cancellazione per morosità (è considerato moroso chi ritarda i pagamenti di oltre 90 giorni);
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione per indegnità.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del codice civile e al Regolamento Interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione eventuali versamenti effettuati a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es: costruzione di impianti o parchi fotovoltaici) per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci.

## **Art. 10 - Volontari e collaborazioni**

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico e comunque di consulenti e professionisti in genere in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

## **TITOLO QUARTO GLI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 11 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore Legale dei Conti, anche monocratico, se nominato o se obbligatorio per Legge;

- L'organo di Controllo anche monocratico, se nominato o se obbligatorio per Legge. Può essere prevista, con nomina dell'assemblea dei Soci, anche la figura del Segretario. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti i soci. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella di Revisore Legale dei Conti, sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

### **Art. 12 -Attribuzioni e funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fissandone il compenso annuo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea può riunirsi anche in audioconferenza o videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il regolare svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre quando:

- il Presidente lo ritenga opportuno;
- ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, o messaggio di posta elettronica con avviso di avvenuta consegna del messaggio o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria in prima convocazione la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe mentre il Segretario, se nominato, è incaricato di redigere il verbale dell'assemblea: in caso di sua assenza per la redazione del verbale verrà incaricata altra persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

### **Art. 13 - Rappresentanza dei soci in assemblea**

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

### **Art. 14 – Nomina, attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea composto da tre a cinque membri i cui componenti, anche non Soci, sono scelti mediante elezione riservando, a garanzia del conseguimento delle finalità associative, pastorali e valoriali di cui all'art. 1 del presente Statuto, la nomina alla Presidenza ed alla carica di Tesoriere di persone tra quelle indicata dalla Provincia Sant'Antonio dei Frati Minori.

Tuttavia, non possono ricoprire cariche all'interno degli organi sociali i soci enti pubblici territoriali, le società e gli enti da questo partecipati o autorità locali associati né coloro che ricoprono, e fin tanto ricoprono, cariche elettive o di designazione all'interno di tali enti.

Il Consiglio Direttivo dovrà incaricare uno dei suoi membri quale di soggetto delegato del riparto dell'energia elettrica condivisa, della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE e le società di vendita con facoltà di affidare operativamente tale servizio a soggetti terzi specializzati.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso a mezzo mail, lettera raccomandata, anche consegnata a mano, come pure tramite fax o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audioconferenza o videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il regolare svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Segretario, se nominato, che è incaricato di redigere il verbale del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza per la redazione del verbale verrà incaricata altra persona nominata all'inizio della riunione.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile.

## **Art. 15 - Presidente e altre cariche**

Al Presidente spetta la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Funzione del Presidente è quella di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare il corretto svolgimento dei lavori. Al Presidente, in quanto persona fisica che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, compete anche il ruolo di Referente nei confronti del GSE con facoltà di delega ad un soggetto esterno all'Associazione (il soggetto delegato) dotato delle specifiche competenze. L'Associazione ha la facoltà di incaricare altre figure per ricoprire la carica di Referente secondo quanto stabilito dal comma 1.2.2.1 dell'Allegato 1 – Regole Operative del GSE - al Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER).

Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario può anche non essere socio e, se nominato, svolge le funzioni di segreteria dell'associazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo in carica al momento della sua elezione da parte dell'Assemblea.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali redige apposito verbale. Il Segretario cura la conservazione degli atti dell'associazione e dei verbali delle riunioni.

Nel caso in cui il Segretario non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 16 - Revisore Legale di Conti**

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge, o l'Assemblea ritenga di nominarlo è istituita la carica di Revisore Legale dei Conti in forma monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso l'organo di revisione è costituito da tre membri effettivi, oltre a due supplenti.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto dell'Assemblea.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti

## **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 - Obbligazioni dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

### **Art. 18 - Modificazioni dello statuto**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

### **Art. 19 - Regolamento interno**

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

In particolare, nel regolamento interno sono indicati i criteri di ripartizione dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione, salvo diverso accordo tra le parti.

#### **Art. 20 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

#### **Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.